

Provincia di Vercelli

Istanza 27/06/2001 del Comune di Fontanetto Po per concessione preferenziale derivazione acqua da falda sotterranea in Comune di Fontanetto Po. Pratica 1479. Determinazione del Dirigente n. 526 del 22/02/2011.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

- 1) Di approvare, salvo le rettifiche di cui sopra, il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 18.01.2011, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.
- 2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al Comune di Fontanetto Po, con sede in P. zza Garibaldi, 5 del Comune di Fontanetto Po (omissis), la concessione preferenziale per poter derivare da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Fontanetto Po, la quantità d'acqua di l/s 0,2 massimi corrispondenti ad un volume annuo di metri cubi 100 da utilizzare per produzione beni e servizi attività di prestazione del servizio per infrastrutture sportive e ricreative.
- 3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
- 4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 31,00 (trentuno) pari al minimo ammesso ai sensi della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009 ed a termini dell'art. 7 punto b3 del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R.
- 5) Di stabilire inoltre che, a seguito della variazione del dato di caratterizzazione relativo all'uso che da "Agricolo" viene ridefinito in "Produzione beni e servizi - attività di prestazione del servizio per infrastrutture sportive e ricreative", il canone in aumento decorrerà dal 01.01.2005 data di entrata in vigore del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R e pertanto dovranno essere corrisposti i relativi canoni integrativi per il periodo 01.01.2005 al 31.12.2011 pari a € 79.
- 5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Dr. Piero Gaetano Vantaggiato)

Estratto del disciplinare n. 36 del 14/03/2011

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.....(omissis)